sent n. <u>1773</u>/09 cont. n. <u>1774</u>/08 cron. n. <u>5106781</u> rep. n.



REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI VERONA

prima sezione civile

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe Iannetti

- Presidente

Dott. Ernesto D'Amico

- Giudice

Dott. Massimo Coltro

- Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1724/2008 del ruolo generale degli affari contenziosi promossa con ricorso depositato in cancelleria il 13 febbraio 2008

da

Filippo Brunelli, NATO A VERONA, IL 19.06.1972, C.F.: BRN FPP 72H19L7B1Y; rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella De Strobel per mandato a margine della comparsa e domiciliato presso il suo studio in Via Santa Chiara n. 15 a Verona - parte ricorrente -

contro

Ganna (Anna) Levadna,

- convenuta contumace -

e con l'intervento ex lege del

PUBBLICO MINISTERO

000

Oggetto: separazione personale - affidamento

Conclusioni per la parte ricorrente

- autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo di comunicazione reciproca di ogni eventuale variazione di residenza;
- affidarsi il figlio minore Roberto Brunelli esclusivamente al padre determinano le visite madre figlio in ambiente protetto in Italia presso il padre;
- assegnarsi la casa coniugale a Filippo Brunelli;

Conclusioni per il Pubblico Ministero

Nel senso della non opposizione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 13 febbraio 2008, poi ritualmente notificato con decreto, Filippo Brunelli adiva il Tribunale di Verona chiedendo fosse pronunciata la separazione da Ganna (Anna) Levadna nata a Dnipropetrovsk (Ucraina), con la quale aveva celebrato matrimonio civile a Verona il 30 ottobre 2003 ed in costanza del quale era nato il figlio Roberto il 26 novembre 2003.

Riferiva che il rapporto matrimoniale era entrato in crisi per il comportamento inaffidabile della moglie, contrario ai doveri ed ai diritti nascenti dal matrimonio; che la Levadna lavorava presso la Private Bank di 14

U,

Dnipropetrovsk (Ucraina) e che Lui svolgeva attività nel settore informatico percependo un reddito di circa €. 15.000 annui; che la moglie aveva unilateralmente portato il figlio minore Roberto in Ucrania, nel giugno del 2007, senza farvi più ritorno e che nelle occasioni in cui era andato a trovare il minore si era reso conto dello stato di isolamento in cui lo stesso lo stesso si era trovato a vivere; che aveva peraltro inviato danaro e beni di prima necessità alla moglie per il mantenimento di Roberto poi rinunciando al fine di evitare che gli apporti fossero utilizzati in modo poco consono alle esigenze del figlio. Chiedeva quindi la pronuncia sul vincolo, l'assegnazione della casa coniugale e l'affidamento esclusivo del figlio minore con la regolamentazine del diritti di visita della madre.

Radicatosi il contraddittorio non si costituiva la convenuta.

Avanti al Presidente le Tribunale, in sede di prima udienza di comparizione (22 luglio 2008), compariva solo il Brunelli che veniva liberamente sentito. Il Magistrato, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il minore ad entrambi i genitori collocandolo presso il padre e disponendo poi per l'introduzione del giudizio di merito con la nomina del Giudice istruttore.

Si costituiva un nuovo difensore per parte attrice.

Introdotto il merito, all'udienza del 14 maggio 2009, dietro istanza, veniva disposto l'affido esclusivo al padre del figlio minore.

La causa, in assenza di istanze per la prova costituenda, veniva rimessa per la decisione del Collegio, sulle conclusioni di cui sopra, senza la concessione dei termini ordinari e perentori ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, stante la

rinuncia.

Il Pubblico Ministero rassegnava le proprie conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

i. - Dall'esposizione dei fatti svolta nel ricorso e negli atti, dalle dichiarazioni rese da Filippo Brunelli comparso personalmente avanti al Presidente del Tribunale e dal contegno della Levadna, che si è unilateralmente allontanata dall'Italia nel giugno del 2007 portando con sé il figlio minore Roberto senza far più rientro (come risulta dalla documentazione prodotta), risulta evidente che tra Filippo Brunelli e Ganna (Anna) Levadna – che avevano celebrato matrimonio civile in Verona il 30 ottobre 2003 - il rapporto si é incrinato e si é così verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile anche a seguito della condizione di disaffezione e di distacco spirituale. La domanda va quindi accolta e, per l'effetto, va pronunciata la separazione personale tra Filippo Brunelli e Ganna (Anna) Levadna.

ii. - Il punto maggiormente controverso è rappresentato dalla questione dell'affidamente del figlio minore Roberto nato a Verona il 26 novembre del 2003, attualmente trattenuto dalla madre in Ucraina ove la medesima risulta essersi trasferita ancora dal giugno del 2007 e che il ricorrente ha chiesto in via esclusiva.

Al riguardo l'art. 155 cod. civ. novellato dispone che il Giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli minori sono affidati. Il tutto considerata la necessità di garantire ai figli il mantenimento

4

di età sicché il distacco del minore dall'ambiente e l'allontanamento dal padre (figura essenziale per la crescita), col quale risulta quindi difficile ogni forma di incontro, il tutto per il comportamento della madre, costituisce fatto pregiudizievole che giustifica l'affido esclusivo a Filippo Brunelli del figlio Roberto Brunelli nato a Verona il 26 novembre 2006.

Le modalità ed i tempi di incontro del minore con la madre, dovranno essere regolati secondo quanto stabilito in sede di udienza presidenziale

iii. - La casa coniugale va poi assegnata al Brunelli presso il quale risulta collocato (e al quale è anche affidato) il figlio minore tenuto peraltro conto del comportamento pregiudizievole di abbandono posto in essere dalla convenuta.

Le spese processuali, posta la natura e gli esiti del conflitto, vanno integralmente compensate tra le parti anche per la necessità di evitare ulteriori ricadute sul figlio minore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo nella causa promossa da Filippo Brunelli contro Ganna (Anna) Levadna e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:

- dichiara la separazione personale tra Filippo Brunelli e Ganna (Anna)
 Levadna;
- affida il figlio minore Roberto in via esclusiva al padre regolamentando il diritto – dovere della madre di visita nei termini stabiliti in sede di udienza presidenziale;
- assegna l'abitazione coniugale al Brunelli;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;

M

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 9 luglio 2009 su relazione del dottor Massimo Coltro

Il Presidente

Dr. Giuseppe Iannetti

Il Giudice estensore

Dottor Massimo Coltro

TRIBUNALE C.P. DI VERONA DEPOSITATO IN CANCELLERIA

2 0 LUG. 2009

Il Cancellere 6 6

Trasmesse comunicazioni a mezzo FAMINI 17869 atori